



I.C. "ALDO MORO" DI SERIATE
 Prot. 0004091 del 27/05/2024
 I-8 (Entrata)

Settore 3
 Servizio Suap e ambiente
 Ordinanza n. 47/2024

Seriate, 24 maggio 2024

Suap e ambiente

Oggetto Ordinanza per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre) nel territorio comunale di Seriate – anno 2024.

Decisione In qualità di Autorità Sanitaria Locale¹ ordino:

1) nei mesi primaverili/estivi a tutti i cittadini, agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private, di:

- non abbandonare negli spazi aperti, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana e di evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;
- procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc...)² dall'eventuale acqua in essi contenuta;
- procedere a coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta o coperchio a tenuta;
- tenere i cortili, i giardini e le aree aperte sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e al taglio delle siepi, sistemandoli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza³;
- **trattare con prodotti larvicidi⁴ fino al 30 ottobre con cadenza quindicinale⁵** l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta dell'acqua piovana presenti

¹ Riferimenti normativi: art. 344 T.U. leggi sanitarie – RD 27 luglio 1934 n. 1265; D.Lgs. 18 agosto 2000 art. 107; circolare Ministero della Sanità n.13/1991 e 42/1993, Regolamento Locale di Igiene; nota di Regione Lombardia del 15/03/2016 prot. G1.2016.0009198; legge 24 novembre 1981, n. 689.

² non abbandonati ma tenuti sotto controllo dal proprietario o da chi ne fa uso

³ anche in virtù del Regolamento Locale d'Igiene art. 2.2.1

⁴ è preferibile usare un principio attivo di tipo biologico/ecologico;

⁵ la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia di prodotto utilizzato, secondo le indicazioni riportate in etichetta

nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc...). Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere effettuato dopo ogni pioggia. In alternativa chiudere tombini, griglie di scarico e pozzetti con rete zanzariera opportunamente mantenuta integra nel tempo.

2) a tutti i soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano la disponibilità, di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere tali aree libere da erbacce, sterpi e rifiuti o altri materiali che possano favorire il ristagno delle acque, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e taglio delle siepi⁶;

3) a tutti i conduttori di orti, di:

- eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare il ristagno dell'acqua in caso di pioggia;
- chiudere in modo appropriato e stabile (con coperchi o retine anti-insetto a maglie strette) eventuali serbatoi d'acqua;

4) a tutte le attività di rottamazione-demolizione auto, di:

- provvedere da maggio al 30 ottobre a periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune via mail all'indirizzo ambiente@comune.seriате.bg.it, la data e l'ora dell'intervento;

5) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati dell'eventuale acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli

⁶ Anche in virtù del Regolamento Locale d'Igiene art. 2.2.1

impermeabili ben fissati;

- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico-sanitario, concordando con le imprese di trasporto, smaltimento, rigenerazione e commercializzazione tempi brevi di prelievo;
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto, a eseguire, nel periodo da maggio al 30 ottobre, periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune via mail all’indirizzo ambiente@comune.seriateg.it, la data e l’ora dell’intervento;

6) ai responsabili dei cantieri, di:

- evitare raccolte d’acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la necessità di contenitori d’acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolta e ristagni d’acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

7) All’interno del cimitero, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi:

- i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida al posto dell’acqua;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere riempito comunque di sabbia, se collocato all’aperto.

Revoco la precedente Ordinanza n. 80/2023.

Motivazione La zanzara tigre e gli alfavirus Chikungunya e West Nile sono fonte di preoccupazione già da diversi anni nella costiera adriatica e province limitrofe; in Lombardia nel 2023 sono stati confermati diversi casi autoctoni di malattia da arbovirus; dall’anno 2016 inoltre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito anche lo Zika tra

gli arbovirus pericolosi per la salute, trasmesso anche quest'ultimo da zanzara tigre del genere *Aedes*.

A seguito di specifica campagna di monitoraggio con ovitrappole è stata riscontrata sul territorio di Seriate, fin dal 2007, la presenza della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre), specie proveniente dal sud-est asiatico e introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nella provincia di Bergamo. Le specifiche caratteristiche biologiche della specie e la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali (con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati) sono in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione.

All'atto delle attuali conoscenze sono possibili i rischi sanitari connessi alla presenza della zanzara tigre⁷. Per quanto riguarda la sorveglianza entomologica la Lombardia è infatti considerata area B⁸, ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione e all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere e sviluppo ulteriore del fenomeno.

⁷ Come da:

- Nota della Regione Lombardia del 28.01.2009 prot. H1 2009.0003213 - Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori (Chikungunya, Febbre del West Nile, ecc);
- Regione Lombardia Circolare 12/SAN del 15.05.2009 – Prevenzione e controllo di focolai epidemici di Chikungunya: sintesi e coordinamento degli interventi in Regione Lombardia.
- Nota della Regione Lombardia del 05.01.2010 prot. H1. 2010.0000.127 - Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori (Chikungunya, Febbre del West Nile, ecc);
- Nota della Regione Lombardia del 2.04.2012 prot. H1.2012.00.10531 - Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori (Chikungunya, Febbre del West Nile, ecc);
- Nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. G1.2016.0009198 – Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori: misure di lotta per il contenimento delle zanzare.
- Nota della Regione Lombardia del 10.04.2018 prot. I0037300 – Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.
- Nota della Regione Lombardia del 25.03.2019 prot. I0012540 – Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.
- Nota della Regione Lombardia del 14.04.2020 prot. I0033899 – Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.
- Nota della Regione Lombardia del 21.04.2021 prot. I0026872 – Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.
- Nota della Regione Lombardia del 16.03.2022 prot. I0027762 – Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.
- Nota della Regione Lombardia del 18.05.2023 prot. I0019074– Indicazioni sulla prevenzione e risposta alle arbovirosi.
- Nota della Regione Lombardia del 08.04.2024 prot. I0033513– Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.

⁸ Circolare del Ministero della salute con nota 15 giugno 2011 prot. n. 14381 sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease -2011

Il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Lombardia ha da tempo invitato i Sindaci ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti.

L'ATS della Provincia di Bergamo⁹ ha dato alcune puntali prescrizioni per la lotta alla zanzara tigre, invitando il Comune ad assumere idonei provvedimenti.

In considerazione di quanto sopra espresso, l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante, ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire l'infestazione entro termini accettabili.

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite anche in applicazione del Regolamento locale d'igiene.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino a € 103,00 (centotre euro)¹⁰.

**Altre
disposizioni**

Dispongo altresì:

- 1) in presenza di casi sospetti o accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o similari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozioni dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate e ulteriori Ordinanze contingibili e urgenti volte a ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
- 2) di incaricare il Corpo di Polizia Locale della Città di Seriate della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori. La vigilanza si esercita tramite

⁹ Comunicazione del 15 maggio 2024 prot. n. U.OO45802 (registrato al protocollo di Seriate con n. 24404 del 18 maggio 2024)

¹⁰ Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - RD 27.7.1934, n. 1265;

sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dall'ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

**Modalità
ricorso**

Questo provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'albo pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Informo che avverso il presente provvedimento è data facoltà d'impugnazione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sez. staccata di Brescia¹¹, entro un termine di 60 giorni.



Il Sindaco
Avv. Cristian Vezzoli

Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
"del codice dell'amministrazione digitale"
(D. L g s. 82/2005)

¹¹ Legge 24.11.1981, n.689